



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 93 LEGISLATURA NVIII

DE/AM/S05 Oggetto: Modalità di funzionamento dell'assemblea delle
 0 NC associazioni di promozione sociale e dell'osservatorio
 regionale dell'associazionismo di promozione sociale -
 Prot. Segr. Art. 9, LR n. 9/2004.
 69

L'anno duemilasette addì 22 del mese di gennaio a Tolentino presso la sede comunale si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Agostini Luciano | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Minardi Luigi | Assessore |
| - Petrini Paolo | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
|--------------------|-----------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modalità di funzionamento dell'Assemblea delle associazioni di promozione sociale e dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Articolo 9, legge regionale 28 aprile 2004, n. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio Politiche Sociali;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

- di determinare le modalità di funzionamento dell'Assemblea delle associazioni di promozione sociale e dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9, così come riportate nell'Allegato "A" della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 28 /4/2004 N° 9 "Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale".

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge, al quale vengono attribuite funzioni consultive.

In particolare, l'Osservatorio formula proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi e sugli atti regionali inerenti la promozione sociale. Esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio, studio e ricerca.

Lo stesso articolo 9 prevede poi che i rappresentanti di ciascuna delle associazioni di promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale sopra citato costituiscono l'Assemblea delle associazioni di promozione sociale, con il compito di eleggere i componenti dell'Osservatorio.

La legge regionale demanda inoltre alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Assemblea e dell'Osservatorio.

La presente deliberazione ha appunto lo scopo di determinare le sopra richiamate modalità di funzionamento degli organi di cui trattasi, per quanto non previsto dalla legge regionale.

L'Assemblea delle associazioni di promozione sociale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Osservatorio in carica.

I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale che compongono l'Assemblea presentano una rosa di candidati che aspirino ad essere eletti membri dell'Osservatorio, scegliendoli fra gli iscritti delle associazioni stesse.

Il voto è libero e segreto. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi. Avvenuto lo spoglio delle schede, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato proclama i nomi dei candidati eletti. Una volta avvenuta l'elezione, l'Assemblea si scioglie.

L'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale è composto da venti membri, i quali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento dell'organismo risultante dalla nuova elezione. Con il decreto di nomina il Presidente della Giunta convoca la prima riunione dell'Osservatorio.

Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente.

Il Presidente dell'Osservatorio convoca e presiede le sedute, stabilendone l'ordine del giorno. Può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti oggetto di esame.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la formulazione delle proposte ai fini della programmazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l'Osservatorio.

L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni volta che lo richiedano gli organi regionali o un quinto dei suoi componenti.

Anche l'Assessore regionale competente, in quanto membro della Giunta preposto al settore, può richiedere la convocazione dell'Osservatorio.

I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti da un funzionario appartenente alla struttura organizzativa regionale competente.

Ai componenti l'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giovanni Santarelli)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

NORME DISCIPLINANTI LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

(Assemblea delle Associazioni di promozione sociale)

L'Assemblea delle Associazioni di promozione sociale è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte nella prima sezione del Registro regionale.

Ha il compito di eleggere i componenti dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Assemblea delle associazioni di promozione sociale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Osservatorio in carica.

I rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale che compongono l'Assemblea presentano una rosa di candidati che aspirino ad essere eletti membri dell'Osservatorio, scegliendoli fra gli iscritti delle Associazioni stesse.

Il voto è libero e segreto. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi. Avvenuto lo spoglio delle schede, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato proclama i nomi dei candidati eletti. Una volta avvenuta l'elezione, l'Assemblea si scioglie.

Art. 2

(Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

E' istituito ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 28 aprile 2004 n° 9 l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza e con funzioni consultive.

L'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale ha sede presso il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche.

Art. 3

(Finalità dell'Osservatorio)

L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2 della L.R. 9/2004, formula proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi e sugli atti regionali inerenti la promozione sociale entro 20 giorni dalla richiesta medesima.

Esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio, studio e ricerca.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Ordinamento)

L'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale è composto da venti membri eletti dall'Assemblea delle associazioni di promozione sociale iscritte nella prima sezione del Registro regionale.

I membri dell'Osservatorio sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento dell'organismo risultante dalla nuova elezione. Con lo stesso atto il Presidente della Giunta regionale convoca la prima riunione dell'Osservatorio neoeletto.

Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente.

Il Presidente dell'Osservatorio convoca e presiede le sedute, stabilendone l'ordine del giorno. Può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati agli argomenti oggetto di esame.

Per la formulazione delle proposte ai fini della programmazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l'Osservatorio.

L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni volta che lo richiedano gli organi regionali o un quinto dei suoi componenti.

Anche l'Assessore regionale competente, in quanto membro della Giunta preposto al settore, può richiedere la convocazione dell'Osservatorio.

Ai componenti l'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 5

(Funzioni di segreteria)

I compiti di segreteria dell'Assemblea e dell'Osservatorio sono svolti da un funzionario appartenente alla struttura organizzativa regionale competente del Servizio Politiche Sociali.